

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2022, n. 4-5146

D.G.R. n. 21-7557 del 7 maggio 2014 " l.r. n. 19/2009, art 22, comma 3. Indirizzi e criteri di riparto per il trasferimento delle risorse destinate ai soggetti gestori delle aree protette regionali, stanziare sulle UPB DB 10161 e DB10162 del Bilancio regionale". Modifica e sostituzione dell'Allegato A .

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

con la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) e s.m.e.i. la Regione Piemonte ha istituito il sistema delle aree naturali protette di cui ha affidato la gestione a propri Enti strumentali di diritto pubblico nei confronti dei quali svolge, ai sensi dell'art. 29, attività di indirizzo e coordinamento onde assicurare l'unitarietà delle scelte e l'uniformità dell'azione amministrativa;

l'art. 22 della l.r. 19/2009 contiene le norme contabili relative alle risorse finanziarie destinate alla gestione delle aree naturali protette regionale;

il comma 3 del succitato art. 22 della l.r. 19/2009 prevede che la Giunta regionale definisca i criteri di riparto delle risorse finanziarie da destinare ai soggetti gestori delle aree protette sulla base della programmazione e delle priorità regionali;

con D.G.R. n. 21-7557 del 07.05.2014 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi e i criteri di riparto per il trasferimento delle risorse, destinate agli allora vigenti soggetti gestori delle aree protette regionali, stanziare annualmente a bilancio sulle UPB DB10161 e DB10162 (ed ora sulla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione");

l'assetto organizzativo attuale del Sistema delle aree protette regionali, a seguito degli interventi normativi di riorganizzazione previsti dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 "Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)" è ad oggi costituito da 10 enti strumentali, ciascuno dei quali è affidatario della gestione di uno o più parchi naturali, riserve naturali, riserve speciali, come dettagliato al vigente articolo 12 della l.r. 19/2009;

agli enti strumentali regionali è stata inoltre affidata la delega di gestione di alcuni siti di interesse comunitario (SIC, ZSC e ZPS) individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", laddove coincidenti, in tutto o in parte, con la delimitazione di area protetta propriamente detta, con conseguente responsabilità nei confronti dell'Unione Europea ed oneri connessi all'espletamento di attività tecnico-amministrative e di vigilanza;

il funzionamento degli enti strumentali regionali comporta una spesa obbligatoria per il personale dipendente ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett.a) della legge sopra citata, che prevede che la Regione assicuri agli Enti di gestione, mediante assegnazioni ordinarie, la copertura degli oneri del loro personale dipendente, la cui consistenza è annualmente approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.19, comma 4;

gli enti sostengono inoltre spese gestionali per l'ordinario funzionamento e per la manutenzione dei beni mobili e immobili, avvalendosi in prevalenza di un budget annuale non vincolato trasferito dalla Regione ai sensi dell'art. 22 comma 2, lett.a);

alle spese gestionali sopra descritte si aggiungono spese di investimento per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 7 della l.r. 19/2009, per le quali l'Assessorato competente in materia di Aree protette e Biodiversità provvede, ai sensi del sopra citato art. 22 comma 2, lett.b), alla copertura parziale o totale delle stesse, sia su iniziative e proposte degli enti, sia per progetti a regia regionale, mediante trasferimenti straordinari e vincolati, previa definizione di criteri da parte della giunta regionale di riparto e successiva valutazione istruttoria degli uffici.

Richiamati:

il paragrafo I dell'allegato A alla sopra citata D.G.R. n. 21-7557 del 07.05.2014 in cui sono trattati i criteri di riparto delle risorse individuate come "Trasferimento ordinario", che riguardano le somme vincolate alla copertura di oneri per il personale, di oneri gestionali e di oneri derivanti da iniziative promozionali, tenendo conto delle esigenze del Sistema regionale delle Aree Protette;

il paragrafo II dell'allegato A alla sopra citata D.G.R. in cui sono definiti i criteri per "trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale", riguardanti le somme che possono essere assegnate a ciascun ente di gestione di area protetta, su specifica richiesta, per spese di investimento relative a interventi strutturali ed infrastrutturali nonché per l'acquisto di beni durevoli, previa apposita istruttoria regionale che tenga conto delle finalità generali del Sistema regionale delle aree protette e dei relativi ordini di priorità.

Dato atto che:

in considerazione delle nuove esigenze emergenti a seguito del mutato assetto territoriale e organizzativo degli Enti di gestione delle aree protette conseguenti ai sopracitati interventi normativi di riorganizzazione e accorpamento, nonché delle attuali esigenze e richieste pervenute dal territorio in materia di conservazione e gestione degli ambienti naturali, risulta opportuna la previsione di nuovi criteri secondo un ordine prioritario onde consentire sia una corretta assegnazione delle risorse previste al Paragrafo I dell'Allegato A nella parte in cui prevede "somme destinate alla copertura di oneri derivanti da iniziative promozionali, per pianificazione, per ricerca, per attività didattiche e per servizi all'utenza tenendo conto delle esigenze del Sistema regionale delle aree protette", sia una più adeguata valutazione delle istanze presentate in occasione del riparto delle risorse a copertura delle spese di investimento secondo i criteri previsti al Paragrafo II dell'Allegato A;

inoltre dal mese di gennaio 2022 il Piemonte risulta essere interessato dalla presenza del virus della Peste Suina Africana (P.S.A.), e che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2022 n. 15 sono state adottate le misure di eradicazione della Peste Suina Africana, tra le quali è previsto l'intervento diretto anche degli Enti di Gestione delle Aree Protette (Allegato 1, punto 2.6);

tra le finalità degli investimenti straordinari di cui al comma 2, lett. b dell'art. 22 della sopracitata l.r. 19/2009, per la finalità sopra esposta, è opportuno quindi ascrivere, relativamente all'ambito della tutela della biodiversità, anche la difesa da zoonosi, il contenimento delle specie invasive animali e vegetali conseguenti alle attuali emergenze sanitarie;

è opportuno pertanto, per le ragioni su esposte, nonchè anche al fine di garantire maggiore trasparenza e imparzialità, modificare i criteri di cui al paragrafo I, nella parte in cui prevede *"somme destinate alla copertura di oneri derivanti da iniziative promozionali, per pianificazione, per ricerca, per attività didattiche e per servizi all'utenza tenendo conto delle esigenze del Sistema regionale delle aree protette"*, e al paragrafo II, dell'allegato A alla D.G.R. n. 21-7557 del 07.05.2014 prevedendo un ordine di priorità in base alla tipologia delle attività o degli interventi che si intendono finanziare, al fine di attualizzarli rispetto alle nuove esigenze ed emergenze del territorio, come previsto dall' Allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, di approvare le modifiche ai paragrafi I e II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 21-7557 del 07.05.2014, così come sopra delineate, relative ai criteri di riparto delle risorse relative a trasferimenti ordinari di *"somme destinate alla copertura di oneri derivanti da iniziative promozionali, per pianificazione, per ricerca, per attività didattiche e per servizi all'utenza tenendo conto delle esigenze del Sistema regionale delle aree protette"* e a *"trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale"* da destinate ai soggetti gestori delle aree protette regionali, di cui all'allegato A alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale, denominato *"Criteri e priorità per il riparto delle risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori delle aree protette regionali"*, che sostituisce l'allegato della D.G.R. n. 21-7557 del 07.05.2014.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse stanziare annualmente a bilancio sulla Missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"*, Programma 05 *"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"*, cap. 154986, cap. 253704 e cap. 253774, saranno oggetto di successivi provvedimenti di impegno e liquidazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le modifiche ai paragrafi I e II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 21-7557 del 07.05.2014, così come delineate in premessa , relative ai criteri di riparto delle risorse relative a trasferimenti ordinari di *"somme destinate alla copertura di oneri derivanti da iniziative promozionali, per pianificazione, per ricerca, per attività didattiche e per servizi all'utenza tenendo conto delle esigenze del Sistema regionale delle aree protette"* e a *"trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale"* da destinate ai soggetti gestori delle aree protette regionali, di cui all'allegato A alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale, denominato *"Criteri e priorità per il riparto delle risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori delle aree protette regionali"*, che sostituisce l'allegato A della D.G.R. 7557/2014;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse stanziare annualmente a bilancio sulla Missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"*, Programma 05 *"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"*, Cap. 154986, Cap. 253704 e Cap. 253774 saranno oggetto di successivi provvedimenti di impegno e liquidazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

CRITERI E PRIORITA' PER IL RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA TRASFERIRE AI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

I) Trasferimento ordinario

- a) somme vincolate alla copertura di oneri per il personale: trasferimento di natura "obbligatoria" per il personale di ruolo degli enti reclutato previa autorizzazione regionale, compresi i casi di eventuali turn-over, nel rispetto delle vigenti dotazioni organiche e dei limiti alla spesa pubblica previsti dalle norme statali di settore;
- b) somme destinate alla copertura di oneri gestionali: ad ogni ente strumentale è assegnata una somma tale da consentire l'ordinario funzionamento, valutata anche la spesa sostenuta nei 2 precedenti esercizi finanziari, così come risulta dai rispettivi conti consuntivi, fatta salva la sua variazione in aumento o diminuzione in riferimento alle disponibilità di bilancio regionale, subordinatamente alla necessità di funzionamento generale del sistema delle aree protette;
- c) somme destinate alla copertura di oneri derivanti dalle seguenti attività:
 1. ricerca e monitoraggio dello stato di conservazione degli *habitat* e delle specie
 2. pianificazione
 3. servizi all'utenza
 4. promozione
 5. didattica

II) Trasferimenti straordinari vincolati in conto capitale

A ciascun ente strumentale possono essere assegnate, su richiesta, somme destinate ad interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisto di beni durevoli, previa apposita istruttoria regionale che tenga conto delle finalità generali del Sistema regionale delle aree protette e delle priorità più avanti indicate.

Ai soggetti gestori di aree protette diversi dagli enti strumentali possono essere assegnate, in via eccezionale e straordinaria ed in subordine all'assegnazione effettuata agli enti strumentali, risorse con specifico vincolo di destinazione, sulla base di motivata richiesta, per iniziative ritenute di rilevante interesse per il Sistema regionale delle aree protette.

Ciò premesso i trasferimenti di cui al punto II sono effettuati sulla base delle seguenti finalità, criteri e priorità suddivise in due ambiti principali di azione:

1. Ambito della conservazione e della gestione delle aree protette

Finalità

- a. *Tutela, conservazione e gestione del patrimonio naturale.*
- b. *Sistemazione territoriale in ottica di prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico.*
- c. *Sistemazione infrastrutturale in ottica di sicurezza statica e funzionale di sedi, edifici e siti.*
- d. *Pianificazione e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e dell'economia locale.*
- e. *Tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico.*
- f. *Miglioramento dei servizi per la fruizione e la ricettività sostenibile.*
- g. *Sostegno delle reti, della cooperazione e dell'immagine di "sistema regionale".*
- h. *Adeguamento energetico, tecnologico, informatico e miglioramento della gestione interna. in un'ottica di contenimento della spesa.*

Criteria e priorit  per la valutazione delle iniziative e dell'assegnazione delle risorse

1. interventi urgenti per garantire la sicurezza di persone e cose;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni e sostituzioni di mezzi, equipaggiamenti e attrezzature;
3. interventi finalizzati alla valorizzazione delle economie locali e la creazione di opportunit  di lavoro;
4. iniziative in grado di determinare riduzione dei costi di gestione, anche previste da intese formali tra gli enti gestori delle aree protette regionali;
5. interventi con precise ricadute ambientali;
6. interventi con precise ricadute sociali ed economiche;
7. interventi di completamento o recupero di strutture da affidare alla gestione di soggetti esterni che prevedano introiti per l'ente;
8. interventi per efficientamento energetico;
9. integrazione locale e di rete con soggetti territoriali ai fini dell'erogazione di servizi .

Nella predisposizione della ripartizione delle risorse secondo l'ordine sopra citato devono essere altres  previste specifiche priorit  nel caso che gli interventi proposti prevedano partecipazione finanziaria diretta da parte dell'Ente di Gestione (cofinanziamento) o di altri soggetti, compresa quella relativa a progetti approvati dall'Unione Europea o dallo Stato.

2. Ambito della tutela della biodiversit 

Finalit 

- a) Tutela, conservazione e implementazione dei livelli di biodiversit .
- b) Difesa da zoonosi, contenimento delle specie invasive animali e vegetali, emergenze sanitarie.

Criteria e priorit  per la valutazione delle iniziative e dell'assegnazione delle risorse

- 1) interventi urgenti per garantire la sicurezza sanitaria di persone, animali, vegetazione
- 2) interventi manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini della tutela del patrimonio naturale;
- 3) interventi urgenti con altre ricadute ambientali.

In sede di istruttoria finalizzata alla concessione delle risorse finanziarie disponibili spetta alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette effettuare le necessarie valutazioni in ordine alla priorit  degli interventi da sostenere sulla base dei contenuti delle istanze documentali presentate dagli enti di gestione delle aree protette, nonch  definire la quota di intervento finanziabile nel rispetto delle priorit  e sulla base della disponibilit  di bilancio.